



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Ufficio federale di giustizia UFG
Ambito direzionale Diritto privato
Ufficio federale dello stato civile UFSC

Direttive UFSC

no. 10.11.01.01 del 1° gennaio 2011

Rapporto delle autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile

Rapporto autorità di vigilanza

Visto l'articolo 84 capoverso 3 dell'ordinanza sullo stato civile (OSC), l'Ufficio federale dello stato civile emana le seguenti direttive.

Contenuto

1	Situazione iniziale	3
2	Questioni problematiche	3
2.1	Frequenza dei rapporti e giorni di scadenza diversi, assenza di un termine di consegna	3
2.2	Impostazione diversa del rapporto annuale	3
3	Soluzione: uniformare i rapporti	4
3.1	Uniformare il periodo di riferimento, il giorno di scadenza e il termine di consegna	4
3.2	Uniformare l'impostazione del contenuto: modello uniforme	4
4	Entrata in vigore	5

1 Situazione iniziale

Conformemente all'articolo 85 capoverso 2 dell'ordinanza sullo stato civile¹, le autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile presentano almeno ogni due anni un rapporto^{2,3} alla Confederazione.

2 Questioni problematiche

La procedura dei rapporti applicata finora è problematica per i seguenti motivi:

2.1 Frequenza dei rapporti e giorni di scadenza diversi, assenza di un termine di consegna

L'articolo 85 capoverso 2 OSC sancisce il termine di due anni, tuttavia non stabilisce il periodo di riferimento, il giorno di scadenza o il termine di consegna. Di conseguenza le autorità di vigilanza consegnano i rapporti in momenti e per periodi e giorni di scadenza diversi. È quindi impossibile effettuare una valutazione comparativa dei rapporti. Una valutazione indicativa, auspicata da tutti gli interessati, presuppone che tutti i Cantoni presentino i loro rapporti alla Confederazione allo stesso momento, per lo stesso periodo e giorno di scadenza.

2.2 Impostazione diversa del rapporto annuale

L'articolo 85 capoverso 2 OSC descrive i requisiti minimi del rapporto annuale (nota n. 3) e lascia decidere all'autorità se è necessario aggiungere ulteriori informazioni. I rapporti sono quindi molto diversi per quanto riguarda il volume, le informazioni dettagliate e la qualità. Non è quindi possibile paragonare e in seguito analizzare e valutare le informazioni e i dati rilevati nei rapporti.

¹ OSC; RS 211.112.2.

² Secondo il tenore della disposizione, al Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP, di fatto all'Ufficio federale dello stato civile UFSC.

³ In virtù dell'articolo 85 cpv. 2 OSC il rapporto delle autorità di vigilanza informa: sull'adempimento dei compiti (art. 45 cpv. 2 CC); sulle prescrizioni e direttive cantonali emanate e modificate; sulla gestione degli uffici di stato civile, in particolare sui risultati delle ispezioni e le misure adottate; sulla giurisprudenza generale applicata all'ambito dello stato civile; sull'adempimento di compiti per cui vige un obbligo di rapporto particolare, ad esempio il rispetto della protezione dei dati, la garanzia della sicurezza dei dati come pure misure volte a favorire l'integrazione dei disabili (art. 18 della legge sui disabili del 13 dicembre 2002; RS 151.3); sui risultati concernenti il miglioramento del disbrigo dei compiti.

3 Soluzione: uniformare i rapporti

3.1 Uniformare il periodo di riferimento, il giorno di scadenza e il termine di consegna

Le presenti direttive intendono uniformare i periodi di riferimento, il giorno di scadenza e il termine di consegna per tutte le autorità di vigilanza come segue:

- a. Frequenza biennale conformemente all'articolo 85 capoverso 2 OSC o di un anno, se richiesto⁴.
- b. Periodi di riferimento per la frequenza biennale: 2009/2010, 2011/2012, 2013/2014 ecc. Periodi di riferimento per la frequenza annuale: 2009, 2010, 2011 ecc.⁵.
- c. Giorno di scadenza: il 31 dicembre del secondo anno di rapporto⁶ oppure, in caso di frequenza annuale, il 31 dicembre dell'anno di rapporto.
- d. Termine di consegna: 31 marzo dell'anno successivo al secondo anno di rapporto (frequenza biennale)⁷. Questo termine di consegna vale anche in caso di rapporto annuale⁸.

3.2 Uniformare l'impostazione del contenuto: modello uniforme

Per semplificare i compiti all'autorità di vigilanza e alla Confederazione nella valutazione dei rapporti, viene uniformata l'impostazione del contenuto. È obbligatorio usare il modello allestito dall'UFSC⁹. L'UFSC invia il modello da usare il più presto possibile per via elettronica alle autorità di vigilanza¹⁰. I rapporti vanno inviati entro il termine di consegna¹¹ in forma cartacea (datati e firmati dal direttore dell'autorità di vigilanza) e in forma elettronica¹² agli indirizzi indicati nel modello.

⁴ L'allestimento annuale dei rapporti è effettuato su base volontaria. Le autorità di vigilanza possono decidere liberamente se intendono consegnare il rapporto per un periodo di un anno o oppure per due anni all'UFSC. L'UFSC accoglie con favore la frequenza annuale dei rapporti.

⁵ L'UFSC è consapevole che le presenti direttive richiedono ad alcune autorità di vigilanza di cambiare la frequenza con cui allestiscono i loro rapporti e il giorno di scadenza. Tale modifica viene tuttavia giustificata dall'interesse generale di poter valutare in modo affidabile i rapporti annuali, cfr. n. 2.1.

⁶ Ovvero il 31 dicembre 2010 per il periodo 2009/2010, il 31 dicembre 2012 per il periodo 2011/2012 ecc. cfr. anche nota n. 7.

⁷ Ovvero il 31 marzo 2011 per il periodo 2009/2010, il 31 marzo 2013 per il periodo 2011/2012 ecc.; cfr. nota n. 6.

⁸ Come già menzionato (cfr. nota n. 4) l'UFSC accoglie con favore la consegna annuale dei rapporti. Per effettuare una valutazione comparativa dei rapporti, questi ultimi vanno tutti consegnati entro lo stesso termine; per tutte le autorità di vigilanza valgono i termini di consegna conformemente alla presente nota (nota a piè di pagina n° 7), indipendentemente dal fatto che l'autorità scelga di consegnare il rapporto annualmente oppure ogni due anni. Di conseguenza le autorità di vigilanza che hanno scelto la frequenza annuale dovranno presentare due rapporti entro la scadenza del termine di consegna conformemente alla presente nota (nota a piè di pagina n° 7).

⁹ Del resto, ogni autorità di vigilanza è ovviamente libera di decidere di informare in una lettera accompagnatoria su particolarità che non sono previste dal modello uniforme.

¹⁰ Al più tardi entro novembre 2010 per il periodo 2009/2010, al più tardi entro novembre 2012 per il periodo 2011/2012 ecc.

¹¹ Cfr. nota n. 7 e 8.

¹² In formato word e non pdf.

4 Entrata in vigore

Le presenti direttive entrano in vigore il **1 gennaio 2011**.

UFFICIO FEDERALE DELLO STATO CIVILE UFSC

Mario Massa